



**REGOLAMENTO PER LE INDENNITÀ DEI  
COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO E  
DELL'AZIENDA SPECIALE E PER IL  
RIMBORSO DELLE SPESE DEI  
COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 dell'8 giugno 2020



### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata e della sua Azienda speciale e formula i criteri generali e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli Organi dell'Ente camerale e dell'Azienda Speciale.

### **Art. 2 – Organi della Camera di commercio**

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente della Giunta e del Consiglio della Camera di commercio non è riconosciuta alcuna indennità.
2. Al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato all'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019.
3. Il Consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del Collegio dei revisori della Camera di commercio, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio, sulla base del "numero delle imprese iscritte o annotate", come risulta dall'allegata Tabella A). A tal fine il predetto parametro è desunto dalla più recente pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

### **Art. 3 – Organi dell'Azienda speciale**

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale non è riconosciuta alcuna indennità.
2. Al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019.



3. Il Consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Azienda speciale, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio sulla base dei "Ricavi ordinari", come risulta dall'allegata Tabella B). A tal fine il parametro è desunto dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

#### **Art. 4 – Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi**

1. Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi formalmente convocate, se residenti fuori del Comune dove si svolge la riunione, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente Regolamento.
2. Ai Presidenti della Camera di commercio e dell'Azienda speciale, in aggiunta al rimborso previsto dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute anche all'interno del Comune dove ha sede l'Ente/Azienda necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
3. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi**

1. Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
  - a) biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
  - b) biglietto di aereo di classe "economy" o equivalente;



- c) carburante per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili dei carburanti, pubblicata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è consentito previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata all'inizio del mandato e sotto propria responsabilità con dichiarazione sostitutiva di notorietà, ove si attesti che, per la funzionalità dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. Tale dichiarazione è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente/Azienda da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio è rilasciata, a seguito della suddetta dichiarazione, agli Amministratori ed ai Revisori dei conti della Camera di commercio dal Segretario Generale ed agli Amministratori ed ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale dal Direttore operativo ove nominato o, se non nominato, dal Direttore.
  - d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'Ente/Azienda;
  - e) utilizzo di taxi, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;
  - f) in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal ed i parking aeroportuali, nei limiti di euro 50,00;
  - g) il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento;
2. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti della Camera di commercio sarà liquidato dal Segretario Generale. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale sarà liquidato dal Direttore operativo ove nominato o, se non nominato, dal Direttore.
4. Il rimborso viene liquidato a seguito di presentazione di apposito modello di richiesta, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. In caso di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato dal Comune di residenza alla sede dell'Ente/Azienda.



5. La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale, con la precisazione che i biglietti o documenti cumulativi saranno rimborsati solo se in copia conforme all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con l'indicazione dell'Amministratore o del Revisore dei conti che allega l'originale alla propria missione.
6. In caso di prenotazione del biglietto on-line, alla richiesta di rimborso deve essere allegata la stampa di conferma della prenotazione ed il documento di viaggio.
7. E' previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni.

**Art. 6 – Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi**

1. Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite di euro 50,00 in caso di un solo pasto e se lo svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata non superiore alle 8 ore. Spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite complessivo di euro 90,00 in caso di due pasti e qualora lo svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata superiore a 12 ore. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini fiscali, a condizione che sullo stesso siano riportati i dati attinenti la natura e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione, e solo nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico richieda il pernottamento.
3. Il rimborso agli Amministratori ed ai Revisori dei conti della Camera di commercio sarà liquidato dal Segretario Generale. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale sarà liquidato dal Direttore operativo ove nominato o, se non nominato, dal Direttore, previa presentazione dell'apposito modello di richiesta, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi cui si è partecipato. La documentazione dei costi sostenuti dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.
4. E' previsto il rimborso della prenotazione in albergo, se non rimborsabile, nei casi di rinvio o annullamento della riunione.



#### **Art. 7 – Rimborsi delle spese per missioni istituzionali**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano al Presidente e agli Amministratori della Camera di commercio, ed al Presidente e agli Amministratori dell'Azienda speciale che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente/Azienda presso cui svolgono le proprie funzioni.
2. Gli Amministratori della Camera di commercio devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente. Gli Amministratori dell'Azienda speciale devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente dell'Azienda speciale. I Presidenti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale non necessitano di alcuna autorizzazione per l'effettuazione di missioni istituzionali.
4. Il Presidente e l'Amministratore della Camera di commercio e dell'Azienda speciale in missione che si trovi, per ragioni personali, in località diversa da quella di abituale dimora ovvero diversa dalla sede dell'Ente/Azienda, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio computate dalla località più vicina a quella della trasferta, corrispondenti all'importo minore tra il costo per il viaggio dal luogo di servizio o dimora abituale e quello dalla località in cui si trovi effettivamente.

#### **Art. 8 – Norma finale**

1. Il presente Regolamento, e le successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata.
2. Il presente Regolamento si adegua alle eventuali modifiche normative e regolamentari che si succedano nel tempo.
3. Le indennità di cui alle tabelle A) e B), riconosciute rispettivamente ai componenti dei Collegi dei Revisori dei conti della Camera di commercio e dell'Azienda speciale, si applicano con decorrenza 5 febbraio 2020.



Tabella A

<b>Camera di Commercio - Imprese iscritte o annotate</b>	<b>Presidente Collegio</b>	<b>Componente Collegio</b>
Fino a 40.000	€ 7.500,00	€ 5.500,00
Da 40.001 a 75.000	€ 8.500,00	€ 6.000,00
Da 75.001 a 200.000	€ 11.000,00	€ 9.000,00
Oltre 200.000	€ 16.000,00	€ 13.000,00

Tabella B

<b>Azienda Speciale - Ricavi ordinari</b>	<b>Presidente Collegio</b>	<b>Componente Collegio</b>
Fino a euro 250.000	€ 2.600,00	€ 2.000,00
Da euro 250.001 a euro 500.000	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	€ 4.900,00	€ 3.800,00
Da euro 1.000.001 a euro 5.000.000	€ 5.700,00	€ 4.800,00
Oltre euro 5.000.000	€ 8.000,00	€ 7.000,00

